

**Comunicazione n. DIN/58349 del 28-7-2000**

inviata alla società ...

**Oggetto: Offerta di azioni proprie**

Con nota del ... codesta società, nel rappresentare un'operazione consistente nell'acquisto di azioni ordinarie proprie finalizzato all'offerta in vendita delle stesse a favore dei propri *dealer* (rivenditori indiretti di cui la società si avvale per la propria tipica attività), ha convenuto sulla riconducibilità della fattispecie alla disciplina della sollecitazione all'investimento di cui all'art. 33, comma 2, lett. d), del regolamento n. 11971/1999, ed ha chiesto se sia possibile *"realizzare la vendita... con le seguenti modalità:*

*1. collocamento delle azioni presso la sede legale, la sede secondaria e le unità locali territoriali ... senza necessità dell'utilizzo di promotori finanziari, in quanto attività non rientrante tra i casi di offerta fuori sede così come disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 24.02.1998;*

*2. collocamento delle azioni effettuato direttamente da ...e non tramite imprese di investimento o banche. In merito si ritiene che tale attività non costituisca esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento...".*

Al riguardo, nel rinviare alla propria Comunicazione n. SGE/RM/94002319 dell'11 marzo 1994 #<sup>1</sup>, si osserva che, alla luce dell'ordinamento vigente, gli emittenti possono procedere direttamente al "collocamento" nei confronti del pubblico delle proprie azioni (senza necessità quindi di avvalersi di intermediari autorizzati al servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998) ove tale attività sia svolta presso la sede legale e/o le dipendenze. Nel caso, l'emittente non esercita un servizio di investimento, ma un'attività che costituisce completamento della propria abilitazione all'emissione ed all'offerta di prodotti finanziari.

La promozione e il collocamento presso il pubblico in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente (del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento)<sup>3</sup>

configura invece una "offerta fuori sede", come tale esercitabile solo dagli intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58/1998. La particolare natura di un'offerta condotta "fuori sede" ha infatti indotto il legislatore ad approntare specifici meccanismi di tutela per l'investitore e a prevedere la necessità che l'attività fosse oggetto di riserva.

Si ritiene pertanto che l'operazione prospettata nel quesito possa essere direttamente realizzata da codesta società, senza la necessità di ricorrere ad intermediari debitamente autorizzati, purché circoscritta alla propria sede legale ed alle proprie altre sedi che siano dotate di autonomia (derivante anche dalla presenza di figure professionali investite di adeguata responsabilità) e caratterizzate da una stabile organizzazione di mezzi e di persone.

p. IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.